



REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Luisa D'EVOLI	Presidente
Marilisa BELTRAME	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carmine PEPE	Referendario (Relatore)

VISTI gli artt. 81, 97, 100, comma 2, 117 e 119 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 79, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 e successive modificazioni, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 e ss.mm.ii., sull'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come modificato,

da ultimo, dalla delibera n. 111/CP/2023 del 14 aprile 2023 (versione aggiornata n. 1-2023);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.ii., recante il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito indicato per brevità come TUSP) e, in particolare, l'art. 5, c. 3, così come modificato dall'art. 11, c. 1, lett. a), n. 1 e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 118, in vigore dal 27 agosto 2022;

VISTA la delibera della Corte dei conti - Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022;

VISTA la nota prot. n. 2497 del 5 ottobre 2022, a firma del Presidente della Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige - Sede di Trento con la quale è stata inviata l'informativa agli enti interessati della modifica al TUSP e, in particolare, delle modalità di trasmissione dei provvedimenti di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni, attraverso la posta elettronica certificata;

VISTA la comunicazione del Comune di Ronzo-Chienis, acquisita al protocollo di questa Sezione di controllo con n. 2116 del 1° agosto 2025, con la quale il Comune ha trasmesso la delibera del Consiglio comunale n. 29 del 28 luglio 2025, riguardante l'acquisizione di n. 8 azioni della società Garda Dolomiti - Azienda per il Turismo S.p.A., del valore unitario di euro 250,00, per un valore complessivo di euro 2.000,00;

VISTI i documenti integrativi trasmessi in data 18 agosto 2025;

VISTO il decreto n. 23/2025 del 4 agosto 2025, con la quale il Presidente della Sezione ha designato il magistrato relatore Ref. Carmine Pepe;

VISTA l'ordinanza n. 21/2025 del 9 settembre 2025, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il magistrato relatore, Ref. Carmine Pepe ed esaminata la documentazione agli atti.

FATTO E DIRITTO

Con provvedimento n. 29 del 28 luglio 2025, il Consiglio comunale di Ronzo-Chienis, acquisito il parere favorevole all'operazione da parte dell'Organo di revisione, ha deliberato:

"2. di disporre l'acquisizione di n. 8 azioni della società "Garda Dolomiti - Azienda per il Turismo S.p.A.",

C.F. 01855030225, per un valore complessivo di € 2.000,00;

3. di autorizzare il Sindaco del Comune di Ronzo-Chienis, quale rappresentante legale dell'ente, alla sottoscrizione della scheda di adesione socio da inoltrare al Consiglio di Amministrazione di Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p.A.,

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016, l'acquisizione della partecipazione alla suddetta società è strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;

5. di trasmettere il presente atto di acquisizione della partecipazione a Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p.A., alla Corte dei Conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in osservanza dell'art 5 del D.Lgs. 175/2016;

6. di subordinare l'efficacia del presente atto alla ricezione della delibera di conformità della Corte dei Conti entro il termine di 60 giorni della ricezione della presente o dall'infruttuosa scadenza del termine dei 60 giorni, decorsi i quali il Comune potrà procedere all'acquisto delle azioni prescindendo dalla delibera di conformità della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016;

7. che la spesa complessiva di euro 2.000,00 relativa al pagamento delle quote societarie, trovano copertura finanziaria al cap. 8001 del corrente bilancio 2025-2027;

8. di incaricare il Segretario comunale all'adozione della determina di impegno di spesa ed ogni atto conseguente alla presente deliberazione, salvo gli atti di competenza del Sindaco;

9. di dare atto che il presente atto sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Ronzo-Chienis al seguente indirizzo web: <https://www.comune.ronzo-chienis.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Enti-controllati/Societa-partecipate/Provvedimenti> così come previsto dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 175/2016;

10. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2".

A completamento della delibera trasmessa, con nota prot. Corte dei conti n. 2143 del 19 agosto 2025, il Comune ha fatto pervenire i prescritti pareri di regolarità resi dal revisore dei conti dal responsabile dell'ufficio finanziario.

1. Considerazioni preliminari e di carattere generale.

La delibera consiliare in esame rientra tra le fattispecie di adesione di un ente comunale ad un'azienda per il turismo in forma societaria; su analoghe fattispecie la Sezione ha già avuto modo di esprimersi positivamente (cfr. deliberazioni n. 62 del 30 luglio 2024, n. 126 e n. 127 del 29 novembre 2023, n. 114 e n. 115 del 30 ottobre 2023, nonché n. 54 del 19 dicembre 2022). Anche sulla delibera in esame, anticipando le conclusioni del presente parere, si ritiene di poter esprimere parere favorevole, ferme le osservazioni che seguono.

La materia è disciplinata dalle previsioni della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 recante “Disciplina della promozione territoriale e del marketing turistico in Trentino, e modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, relative ai contratti pubblici” che, oltre ad elencare puntualmente le attività d'interesse generale di competenza delle APT (art. 7), stabilisce che l'adesione a tali organismi è aperta in favore dei comuni e delle comunità nonché a tutti i soggetti che esercitano un'attività stabile nei rispettivi ambiti territoriali a loro volta delineati dalle tabelle allegate (cfr. art. 12, lett. i) e j) e art. 5 e tabella A).

Con riferimento al Comune di Ronzo Chienis, a decorrere dal 2024, l'ambito territoriale di riferimento è stato individuato in Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi, (cfr. Decreto del Presidente della Provincia del 10 agosto 2023, n. 18-94/Leg).

La società è stata invece costituita nel 2003, su iniziativa dell'Unione Commercio Turismo e Attività di Servizio Alto Garda e Ledro, delle Associazioni Albergatori Alto Garda, nonché dei Comuni di Riva del Garda, Arco, Nago-Torbole, Dro, Drena e Tenno per adempiere alle finalità a suo tempo previste dall'art. 9 della l.p. n. 8/2002 (c.d. legge provinciale sulla promozione turistica 2002) e dare seguito alla c.d. privatizzazione delle aziende di promozione turistica. Dopo l'assorbimento delle APT di Ledro e Comano e dell'entrata nel 2022, dei Comuni di Cavedine, Madruzzo e Vallelaghi, precedentemente rientranti nell'ambito territoriale dell'APT Trento e Bondone, il territorio di competenza si è da ultimo ampliato con l'entrata del Comune di Ronzo-Chienis, che ai fini di marketing turistico è promosso con il termine Val di Gresta.

Questa Sezione di controllo rileva, preliminarmente, che non risulta ancora perfezionata sul piano civilistico l'operazione societaria descritta nel provvedimento in esame, sicché la deliberazione consiliare può essere utilmente sottoposta al vaglio del giudice contabile, ai sensi dell'art. 5, cc. 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, in conformità alle indicazioni recate dalla delibera della Corte dei conti – Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022.

A norma dell'art. 5, cc. 3 e 4, del TUSP, la Corte dei conti verifica che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine alla scelta di costituire una società a partecipazione pubblica o di acquistare una partecipazione, anche indiretta, in una società a partecipazione pubblica.

In particolare, la motivazione analitica deve riguardare la necessità dell'operazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 4 del TUSP; le ragioni e le finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; l'assenza

di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Inoltre, la Corte dei conti deve valutare la conformità del provvedimento agli artt. 4, 7 e 8 del TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Anche nel caso di specie, pur essendo l'adesione a società-APT contemplata direttamente dalla l.p. n. 8/2020, non opera la deroga ai ricordati oneri motivazionali che è disposta dal legislatore per i casi in cui *"l'acquisto di una partecipazione... avvenga in conformità a espresse previsioni legislative"* (art. 5, c. 1, primo periodo, TUSP). Per indirizzo consolidato (cfr. Corte conti, Sez. Riun. Contr. n. 43/2024/QMIG e *id.* n. 30/2023/PASP) la norma ha infatti una portata eccezionale e non è suscettibile di interpretazioni estensive. Il regime di esonero opera nei soli casi in cui sussista un intervento diretto del legislatore, teso a delineare o autorizzare espressamente una specifica operazione societaria. In tali casi, infatti la legge riduce gli spazi di azione della pubblica amministrazione che si limitano all'attuazione della volontà compendiata nell'atto primario. Solo in tali casi si giustifica un affievolimento dell'onere di motivazione in merito ai presupposti giuridici ed economici per il ricorso allo strumento societario da parte dell'ente pubblico partecipante, essendo tali valutazioni già compiute a monte dal legislatore e potendo l'atto deliberativo limitarsi dare conto della relativa conformità all'espressa previsione normativa a monte. Diversamente, deve ritenersi che non integrino il regime derogatorio di cui al citato art. 5, c. 1, TUSP gli interventi legislativi che si limitino ad attribuire alla pubblica amministrazione la facoltà di costituire società o acquisire partecipazioni in determinati ambiti settoriali. In questi casi, infatti, la previsione normativa non disciplina concrete operazioni societarie, ma, rimanendo sul piano generale ed astratto, individua alcune specifiche attività che possono essere svolte dalle amministrazioni con lo strumento societario. Restano, in tali casi, rimessi all'amministrazione, nel quadro della costruzione della concreta operazione prospettata, gli ulteriori profili di valutazione inerenti al vincolo generale di scopo ex art. 4, c. 1, TUSP, alle ragioni e finalità che giustificano tale scelta sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o externalizzata del servizio affidato e di compatibilità dell'intervento con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, oltre che con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

In tal senso, peraltro, depone anche la legislazione provinciale che all'art. 24 (*"Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali"*) della l.p. n. 27/2010, il quale dispone che se *"la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa ...provinciale le condizioni*

dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate", vale a dire le sole condizioni relative al rispetto del c.d. vincolo finalistico duplice (stretta inerenza alle finalità istituzionali e produzioni di servizi di interesse generale).

Nel merito dell'atto trasmesso, ai sensi dell'art. 5 del TUSP, come novellato dall'art. 11, c. 1, lett. a), punti 1) e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 118, questa Sezione di controllo osserva quanto segue.

2. Rispetto delle regole di competenza e del contenuto motivazionale (Art. 8 TUSP)

Nelle ipotesi di acquisto di partecipazioni societarie, l'art. 8 del TUSP richiede che l'operazione sia deliberata *"secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2"*, che individuano gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo e il relativo onere motivazionale.

Nel caso oggetto di esame, l'acquisto di azioni societarie della Garda Dolomiti risulta correttamente deliberato dal Consiglio comunale di Ronzo-Chienis (n. 29 del 28 luglio 2025), in linea con quanto previsto dall'art. 7, c. 1, lett. c), del TUSP, che richiede la *"deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali"*.

Sul piano formale, in merito al requisito formale della presenza di una motivazione analitica, richiesta dall'art. 5, c. 1, TUSP, l'atto deliberativo del Comune di Ronzo-Chienis contiene diversi argomenti che, sia pur in modo sintetico, evidenziano, da un lato, le finalità dell'Ente di incentivazione e la valorizzazione turistica del Comune dall'altro, la volontà di compartecipare alle scelte di promozione turistica del territorio anche attraverso l'adesione a società che promuovano tale attività nel contesto più ampio ed organizzato delle politiche turistiche provinciali. La motivazione, in tal senso, richiama facoltà degli enti locali, contemplata dalla legge provinciale, di partecipazione nelle aziende per il turismo dei rispettivi ambiti territoriali che, come anticipato, è prevista dall'art. 12, lett. j), della l.p. n. 8/2020.

3. Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3 TUSP) e finalistici (art. 4 TUSP)

La società Garda Dolomiti S.p.a., quale società per azioni, rientra nelle tipologie societarie ammesse dal TUSP. L'art. 3 dispone, infatti, che le amministrazioni pubbliche *"possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa"*.

Più specificamente, Garda Dolomiti S.p.a. è una società a partecipazione mista pubblico-privata, in cui la quota di partecipazione dei soggetti privati non risulta inferiore al 30% e al 10 giugno 2025 risulta partecipata da 12 Comuni trentini per un totale di 608 azioni.

Le partecipazioni, anche indirette, in organismi societari, da parte degli enti pubblici sono

assoggettate al doppio vincolo finalistico, secondo quanto previsto dall'art. 4 TUSP: quello generale di scopo, di cui al comma 1, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali e quello di attività, dovendo la società svolgere una delle tipologie di attività indicate dai successivi commi del medesimo articolo 4.

Sul punto, la deliberazione del Consiglio comunale richiama quanto disposto dal d.lgs. n. 175/2016 e s.m. e, in particolare l'art. 4, cc. 1 e 2, riguardanti il c.d. vincolo di scopo e di attività.

Il provvedimento richiama, inoltre, l'art. 7 (*"Attività delle APT"*) della l.p. n. 8/2020, rilevando che la società Garda Dolomiti S.p.a., ha per oggetto la promozione dell'immagine e dell'attività turistica dell'ambito territoriale del Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano ai sensi dell'art. 2 dello Statuto.

L'oggetto sociale della società distingue tra attività primarie e "altre attività" (cfr. art. 2 dello Statuto) in ciò ricalcando la distinzione di cui all'art. 7 della l.p. n. 8/2020.

Lo Statuto, in particolare, riprende testualmente le attività primarie previste dal citato articolo, elencandole nei primi 9 punti. Le "altre attività", invece, sono elencate in ulteriori 17 punti, ampliando con ciò l'ambito di attività della società rispetto alle previsioni legali (in particolare dai punti 7 e successivi). A tal riguardo si osserva che, per tale ultimo insieme di attività - alcune delle quali integrano gli estremi di una attività economica in senso proprio sia pure con un indubbio rilievo anche sul piano della promozione turistica (cfr. in part. punti 11, 12 e 15) - la legge provinciale stabilisce non solo che le stesse siano condotte nel rispetto della disciplina in tema di aiuti di Stato ma l'esclusione dai finanziamenti provinciali (cfr. art. 7, c. 4).

La società Garda Dolomiti S.p.a. risulta, in definitiva, funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali proprie del Comune ed opera nello svolgimento di interesse generale nell'ambito della promozione turistica del territorio, come indicato nel proprio Statuto, in coerenza con il rispetto dei vincoli finalistici posti dall'art. 4 del TUSP oltre che dal combinato disposto degli artt. 7 e 12 della l.p. n. 8/2020 e del citato art. 24 della l.p. n. 27/2010 in tema di partecipazioni degli enti locali.

4. Onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, c. 1, TUSP)

In merito al parametro della *"sostenibilità finanziaria"*, le Sezioni riunite (deliberazione n. 16/SS.RR.CO./2022/QMIG) hanno precisato che tale concetto *"assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato."*

Quanto al profilo (sostenibilità oggettiva) la delibera del Consiglio comunale non desta particolari perplessità, atteso l'importo modesto della spesa necessaria all'acquisto delle quote societarie, oltre che la chiara indicazione delle modalità di copertura. Al punto 7 della parte dispositiva si indica *“che la spesa complessiva di euro 2.000,00 relativa al pagamento delle quote societarie, trovano copertura finanziaria al cap. 8001 del corrente bilancio 2025-2027.”*

Quanto al secondo profilo, ovvero la sostenibilità finanziaria in senso soggettivo, esso è inerente alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale.

La citata pronuncia sottolinea la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazione sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un adeguato *business plan* (o di altre forme analoghe di analisi di fattibilità). Ai fini della valutazione della sostenibilità finanziaria, tuttavia, la verifica operata deve tener conto della completezza e della adeguatezza di approfondimento in ordine alla scelta compiuta dall'amministrazione che deve tuttavia *“modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata.”* (cfr. Sez. Riun. Contr., deliberazione n. 16/QMIG/2022 cit.).

La deliberazione del Consiglio comunale n. 29/2025, in merito a tale profilo, non risulta particolarmente approfondita non contenendo una disamina, anche prospettica, circa l'operatività della società, ma si limita a un richiamo ad alcuni dati di bilancio (patrimonio netto del 2024 e valore della produzione per il triennio 2022-2024). Tale aspetto, tuttavia, unitamente agli ulteriori elementi acquisiti dell'istruttoria, non precludono una valutazione positiva, tenuto conto della peculiare operatività della società e della sua disciplina legislativa.

I dati di bilancio, infatti, evidenziano un trend positivo nel valore della produzione in crescita (da 9 a 13,5 mln negli ultimi 3 anni), una redditività positiva, anche se limitata (utili annuali modesti), un patrimonio netto in aumento, indicativo di una gestione equilibrata, un indebitamento moderato se si considera il valore del fatturato, nonché, quale fattore di stabilità, la significativa quota dei contributi pubblici. Questi ultimi, nel triennio 2022-2024 hanno costituito mediamente oltre il 43% del valore della produzione. A tal proposito merita sottolineare come le APT, per la realizzazione delle c.d. attività principali di cui all'art. 7 della l.p. n. 8/2020 risultano destinatarie della ripartizione del gettito dell'imposta provinciale di soggiorno con le modalità previste dalla medesima legge.

La stessa base normativa delle APT, in coerenza con la l.p. n. 8/2020, conferma dunque l'opportunità per l'ente locale a partecipare al sistema di marketing turistico-territoriale,

finalizzato a valorizzare l'intero ambito provinciale e del quale le APT costituiscono la prima articolazione organizzativa (art. 5 l.p. cit.). Tale partecipazione rileva anche in funzione dei benefici indiretti per il Comune, connessi all'auspicato aumento dei flussi turistici sul territorio. In definitiva, i dati di bilancio dell'organismo societario unitamente agli ulteriori elementi richiamati in delibera e alle acquisizioni istruttorie, appaiono idonei a suffragare la capacità dello stesso di garantire un equilibrio economico-patrimoniale e in grado di orientare un giudizio positivo di sostenibilità finanziaria.

5. Onere di motivazione circa la convenienza economica e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, cc. 1 e 3, TUSP)

Il provvedimento del Consiglio comunale n. 29/2025 appare poco approfondito anche con riferimento agli aspetti di convenienza economica e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Si ribadisce, al riguardo, che se, da un lato, la possibilità per degli enti locali nelle APT dei rispettivi ambiti territoriali sia normativamente prevista dal legislatore provinciale (cfr. art. 7, lett. j), dall'altro, la stessa non è configurata quale obbligo per l'ente pubblico, il quale deve, dunque, di volta in volta, valutarne la convenienza, esternando il percorso argomentativo nella deliberazione, in coerenza con gli indirizzi della magistratura contabile sopra richiamati (cfr. *supra* §1).

Nella specie, invece, non appare immediatamente percepibile come sia stata valutata la convenienza economica della scelta rispetto ad opzioni alternative di gestione della promozione turistica del territorio comunale, pur astrattamente ipotizzabili, in quanto la delibera in esame, al riguardo, si limita a dare sinteticamente atto della volontà dell'amministrazione comunale di partecipare alle scelte strategiche turistiche del proprio territorio attraverso l'adesione all'APT. Quanto osservato nel paragrafo che precede, tuttavia, fa emergere implicitamente un giudizio positivo anche con riferimento a tale aspetto, risultando ragionevole, a giudizio della Sezione, che l'adesione ad un soggetto societario specializzato, oltre che incardinato nel più ampio contesto dell'organizzazione provinciale di promozione, articolata in più ambiti territoriali e sotto il coordinamento e il finanziamento dell'ente-Provincia, possa rappresentare un'opzione migliore rispetto ad un'organizzazione in proprio del servizio.

6. Sottoposizione dell'atto a forme di consultazione pubblica (art. 5, c. 2 TUSP)

Si rileva la conformità dell'operato dell'ente alla previsione di cui all'art. 5, c. 2, del TUSP il quale dispone che " *gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica,*

secondo modalità da essi stessi disciplinate". La delibera dà atto, infatti, dell'avvenuta sottoposizione a consultazione pubblica mediante pubblicazione dello schema di atto deliberativo sul proprio sito istituzionale.

7. Compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5, c. 2 TUSP)

Si prende atto che la delibera si limita a dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario con le norme dei trattati europei e con la disciplina in materia di aiuti di Stato senza, tuttavia, che nella motivazione vi sia più diffuso riferimento al tema della compatibilità dell'operazione con la disciplina in tema di tutela della concorrenza.

In via generale, si osserva che la valutazione dell'amministrazione in merito alla compatibilità dell'intervento con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (artt. 107 e 108 TFUE) deve essere supportata da un'adeguata attività istruttoria tesa ad evidenziare l'assenza di potenziali rischi di lesione della concorrenza che il legislatore intende presidiare (cfr. *ex plurimis*, sentt. Corte Cost. n. 142/2018 e n. 86/2022). Si osserva inoltre che nella specie, l'attività svolta dalla società è disciplinata da puntuali previsioni legislative, sopra richiamate, che, oltre a ribadire per le APT il rispetto della normativa in tema di aiuti di Stato, precludono il finanziamento pubblico provinciale per lo svolgimento attività "ulteriori" (art. 7, c. 4 l.p. 8/2020) che paiono di per sé costituire indici rilevatori della compatibilità dell'operazione con la disciplina eurounitaria.

Resta inteso in ogni caso, come recentemente osservato, che *"atteso il riparto di competenze e il perimetro del sindacato tra le differenti Istituzioni e plessi magistratuali, anche sovrannazionali, lo scrutinio funditus dei predetti profili fuoriesce dalla cognizione di questa Corte"* (Sezione regionale di controllo per la Toscana del. n. 77/2023/PASP).

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige – sede di Trento, ferme le osservazioni di cui ai punti che precedono, rende parere favorevole, ai sensi dell'art. 5, cc. 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016 sulla deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Ronzo-Chienis n. 29 del 28 luglio 2025, trasmessa il 1° agosto 2025.

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, al Sindaco del Comune di Ronzo-Chienis e al Consiglio delle autonomie locali.

Così deciso, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.

Il Relatore

Ref. Carmine Pepe

(firmato digitalmente)

Il Presidente

Luisa D'Evoli

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Dott. Aldo PAOLICELLI

(firmato in segreteria)